

COMUNE DI CHIAVERANO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventidue**, del mese di **marzo**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. TROMPETTO MATTEO - Consigliere	Sì
4. REVELLO CHION MARIA - Consigliere	Sì
5. FUSO LUISA MARIA - Consigliere	Sì
6. PONZETTO ENRICO - Consigliere	Sì
7. NEKKAZ LEKBIR - Consigliere	Sì
8. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
9. VERDOJA PIETRO - Consigliere	Sì
10. MIGNONE ERINO - Consigliere	Sì
11. MOIA' ANDREA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FURNARI dott.ssa Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 4 in data 22/03/2017 ad oggetto

“Approvazione Piano finanziario e tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - anno 2017.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'Assessore Benetti Roberta la quale fa presente che , a seguito di attenta verifica del Piano Finanziario trasmesso dalla Società Canavesana Servizi si è ottenuto un diminuzione dei costi del servizio, rispetto all'anno 2016 di circa 7.000,00 euro , anche se è molto difficile comprendere i costi addebitati all'Ente.

Fa altresì presente che dal Piano Finanziario emerge che nella produzione dei rifiuti quella degli sfalci del verde incide per una percentuale pari al 20,47% mentre quella dell'organico per una percentuale pari al 17,18% del totale della produzione dei rifiuti stimata per l'anno 2017 e questo deve far riflettere per verificare se non sia opportuno provvedere allo smaltimento in proprio con la creazione di apposita area sfalci e smaltimento dell'umido.

Udito l'intervento del Consigliere Verdoja Pietro che esprime il timore che la creazione di un'area apposita per lo smaltimento degli sfalci e dell'umido possa indurre la popolazione a smaltirli in modo scorretto , favorendone l'abbandono o la distruzione tramite fuoco;

Udita la risposta dell'Assessore Benetti Roberta che precisa che nel caso in cui fosse creata tale area bisognerebbe prevedere la raccolta di tali rifiuti da parte della ditta che dovrebbe gestire il servizio;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di approvazione ;

Con voti favorevoli n. 8 ,n. 1 astenuto (VerdoJa Pietro) n. 2 contrari (Mignone Erino, Moià Andrea)

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.3 DEL 16/03/2017

OGGETTO : Approvazione Piano finanziario e tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - anno 2017.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO conto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 704 della citata Legge di stabilità, che ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

PRESO ATTO che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.;

VISTO il comma 654 in base al quale *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VISTO il comma 683 il quale prevede che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016), composta da un unico articolo, che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale a decorrere dal 2016;

In particolare il **comma 26** in base al quale per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015; **la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)**, come si evince dal testo *“ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*

CONSIDERATO che:

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano

Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK);

VISTO il comma 662 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera, specificando che l'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

VISTO l'art. 11 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce al comma 3 che *“la tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 3 al presente Regolamento, maggiorata di un importo del 100%”*;

VISTO l'art. 1 comma 655 della Legge n° 147/2013 in base al quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. n° 248/2007, convertito con modificazioni nella Legge n° 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo;

APPURATO che, con Decreto del Vicesindaco metropolitano n. 560-32749 del 30 dicembre 2016 per l'anno 2017 è stato confermato il Tributo esercizio funzioni ambientali TEFA nella misura del 5% ;

TENUTO conto che nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche, la disciplina prevista dal DPR 158/1999, la normativa provinciale in materia e le disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni;

VISTO l'art. 4, comma 2, del DPR 158/99 il quale prevede che *“L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”*;

APPURATO che, come rilevabile dall' “Allegato A”:

- i costi complessivi del servizio, come da piano finanziario, sono per € 120.369,06 imputabili ai costi fissi mentre per € 169.344,76 sono imputabili ai costi variabili;
- l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 120.369,06 è suddiviso in € 114.470,98 per le utenze domestiche ed in € 5.898,08 per le utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € 169.344,76 è suddiviso in € 149.870,11 attribuibili alle utenze domestiche ed € 19.474,65a quelle non domestiche;

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario, il cui ammontare complessivo è pari ad € 289.172,59 come da allegato A ;

RITENUTO di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche di cui all' “Allegato B”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali...è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- Visto il comma 454 dell'art. 1 della Legge n. 232 dell'11.12.2016 che ha stabilito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017, per la data del 28 febbraio 2017;
- Visto altresì il comma 11 dell'art. 5 del D.L. 30.12.2016 N. 244 che ha differito al 31.03.2017 il termine di cui sopra;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dall'art. 10 comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall'anno d'imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014 e dell'art. 1 comma 10 lettera e) della Legge 28/12/2015 n° 208;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all' "Allegato A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2017, di cui all' "Allegato B", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2017;
4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
5. Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014
Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Chiaverano , 13/03/2017

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Fiorentini Maurizio

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il **RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

Chiaverano 13/03/2017

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
F.to Furnari dott.ssa Margherita

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 27/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 27/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
li 27/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Divenuta esecutiva in data 06/04/2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
